



Alla C.A. del Dirigente Scolastico
dell'IC Mater Domini – Nord Est Manzoni di Catanzaro

OGGETTO: valutazione su registrazione delle sedute del Collegio docenti.

In relazione a quanto in oggetto e alla richiesta di un parere da parte del Dirigente scolastico, si chiarisce quanto segue.

La registrazione della seduta del Collegio docenti può essere legittima solo a determinate condizioni, in base ai principi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali.

I principali punti da considerare:

1. Principio di necessità e proporzionalità

La registrazione potrebbe essere effettuata solo se necessaria per finalità specifiche, ad esempio:

- redazione fedele del verbale;
- documentazione di interventi rilevanti.

Tuttavia, la verbalizzazione tradizionale è normalmente sufficiente, per cui la registrazione non è di regola necessaria, e quindi non prevista normativamente.

2. Base giuridica

La scuola, in quanto ente pubblico, deve avere una base giuridica chiara per trattare i dati (art. 6 GDPR), tra cui:

- adempimento di un compito di interesse pubblico;
- rispetto di obblighi legali.

La registrazione non è esplicitamente prevista da norme, quindi occorre una valutazione molto attenta: non può essere fatta "per comodità" o per prassi.

3. Informativa e trasparenza

Tutti i partecipanti dovrebbero essere preventivamente informati della registrazione (art. 13 GDPR):

- scopo della registrazione;
- modalità di conservazione;
- eventuali destinatari.

4. Minimizzazione e sicurezza

- La registrazione dovrebbe durare solo il tempo necessario;
- Dovrebbe essere conservata con adeguate misure di sicurezza;
- L'accesso dovrebbe essere limitato e controllato.

5. Eventuali dati particolari (sensibili)

Durante le sedute potrebbero emergere dati sensibili (es. salute, sanzioni, disabilità di alunni o docenti). Questo comporta ulteriori cautele ed eventuale limitazione della registrazione a parti non sensibili.

6. Registrazione audio

Per registrazione si intende esclusivamente quella audio, per ragioni legate alla proporzionalità, minimizzazione e intrusività del trattamento. Registrare anche le immagini dei docenti non è necessario per



Ref. Dott.ssa Anna CIMA
Email anna.cima@privacyscuole.it

documentare i contenuti della riunione, l'audio è più che sufficiente alle finalità. Il trattamento video aumenta il rischio per i diritti e le libertà degli interessati:

- richiede misure di sicurezza più elevate;
- può rendere necessaria una valutazione d'impatto (DPIA);
- può esporre la scuola a contestazioni se usata senza base giuridica chiara;
- può esporre gli interessati a rischi.

Il Garante Privacy ha più volte chiarito che la videoregistrazione di riunioni lavorative è ammissibile solo in casi eccezionali e motivati. Quindi, la registrazione video è sproporzionata rispetto alla finalità e non giustificabile.

Sono da tenere in considerazione ulteriori aspetti tecnici e organizzativi in relazione alla sicurezza del trattamento dati:

- Chi registra?
- Con quale dispositivo?
- Per quanto tempo viene conservata la registrazione?
- Chi verifica che la registrazione venga effettivamente cancellata dopo la trascrizione senza la realizzazione di copie?

Sono tutti aspetti che la scuola deve tenere in considerazione e regolamentare, per la tutela degli interessati e il rispetto dei principi normativi.

In sintesi:

La registrazione audio delle sedute del Collegio docenti non è vietata in assoluto, ma è lecita solo se:

- c'è una necessità concreta e documentata;
- esiste una base giuridica solida;
- sono rispettati tutti i principi del GDPR, soprattutto in termini di informazione, minimizzazione e sicurezza.

È dunque necessario un atto interno della scuola (delibera o regolamento) che disciplini chiaramente questa possibilità. Il Collegio Docenti può deliberare all'unanimità la possibilità di effettuare la registrazione audio. Tuttavia, in considerazione della partecipazione obbligatoria alle sedute da parte dei docenti, l'opposizione di anche un solo docente deve far rinunciare alla registrazione, non rappresentando la stessa un obbligo legale o un compito di interesse pubblico.

Resto a disposizione per chiarimenti.

20/05/2025

Cordiali saluti
Dott.ssa Anna CIMA